

Alle Sezioni unite, l'intercettazioni tramite agente intrusore

Corte di cassazione, Sezione VI, 10 marzo 2016- 6 aprile 2016 n. 13884

(Presidente Carcano; Relatore Fidelbo; Ricorrente. Scurato).

Prove penali- Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni- Intercettazioni ambientali- Esecuzione delle operazioni mediante un agente intrusore collocato all'interno di apparecchio cellulare - Disciplina- Previa indicazione dei luoghi della captazione- Rimessione alle Sezioni unite (Cpp, articolo 266, comma 2)

In materia di intercettazione telematica, tramite agente intrusore (virus informatico), che consenta l'apprensione delle conversazioni tra presenti mediante l'attivazione, attraverso il virus informatico, del microfono di un dispositivo elettronico [*personal computer, tablet, smart-phone*], ovunque dette conversazioni si svolgano, perché l'attività di captazione segue tutti gli spostamenti nello spazio dell'utilizzatore dell'apparecchio, devono essere rimesse alle Sezioni unite le seguenti questioni: *a)* se il decreto che dispone tale metodica di intercettazione debba indicare, a pena di inammissibilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione; *b)* se, in mancanza di tale indicazione, l'eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall'articolo 266, comma 2, del Cpp; *c)* se possa comunque prescindere da tale indicazione nel caso in cui l'intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.

La Corte dopo avere premesso che per l'intercettazione tra presenti, secondo la disciplina dell'articolo 266, comma 2, del Cpp, il riferimento al luogo acquisterebbe rilievo solo quando l'operazione di captazione deve avvenire in abitazioni o luoghi privati, osserva che l'esigenza di predeterminare le situazioni ambientali oggetto della captazione risulta estranea nell'intercettazione a mezzo del virus informatico, in quanto la caratteristica tecnica di tale modalità di captazione prescinde dal riferimento al "luogo", vertendosi in ipotesi di una intercettazione ambientale per sua natura "itinerante", di guisa che ciò che rileva in tale tipo di intercettazione è che il decreto autorizzativo sia adeguatamente motivato per giustificare le ragioni per le quali si ritiene debba utilizzarsi la metodica dell'installazione da remoto, consentendo così una captazione dinamica.

La ragione della rimessione alle Sezioni unite della disciplina delle intercettazioni telematiche da effettuare mediante virus informatico [la Corte dovrà decidere all'udienza del 28 aprile 2016] si spiega in ragione di una recente decisione con cui la stessa VI Sezione si era espressa nel senso dell'illegittimità di tale metodica investigativa.

In quell'occasione, la Corte, nella sentenza 26 maggio 2015, Musumeci, ha affermato in termini molto netti che l'intercettazione telematica, tramite agente intrusore, che consenta l'apprensione delle conversazioni tra presenti mediante l'attivazione, attraverso il virus informatico, del microfono di un apparecchio telefonico *smart-phone*, non è giuridicamente ammissibile consentendo la captazione di comunicazioni in qualsiasi luogo si rechi il soggetto, portando con sé l'apparecchio: secondo tale decisione, trattasi di metodica che, consentendo l'apprensione delle conversazioni senza limitazione di luogo, contrasta, prima ancora che con la normativa codicistica, con il precetto costituzionale di cui all'articolo 15 della Costituzione, giacché l'unica opzione interpretativa compatibile con il richiamato dettato costituzionale è quella secondo cui l'intercettazione ambientale deve avvenire in luoghi ben circoscritti e individuati *ab origine* e non in qualunque luogo si trovi il soggetto.

